

CAPITOLO I

IL PROCESSO PENALE

SOMMARIO: 1. Nozione. – 2. Modelli di processo. – 2.1. Differenze tra modelli. – 3. Il modello italiano. – 4. Il processo penale italiano. – 5. Riti speciali.

1. NOZIONE.

Il processo penale è una sequenza di attività volte ad accertare se una determinata persona ha commesso un reato e quali sanzioni vadano applicate. Il diritto processuale penale è una disciplina **strumentale** al diritto penale sostanziale: questo definisce ciò che è reato, laddove il diritto processuale penale definisce le modalità di accertamento del reato.

2. MODELLI DI PROCESSO.

Sono tradizionalmente due: il **sistema inquisitorio** e il **sistema accusatorio**. La scelta dipende dalle forze politiche prevalenti in un dato periodo storico e in un dato ordinamento giuridico.

■ 2.1. Differenze tra i modelli.

Sistema inquisitorio	Sistema accusatorio
Cumulo della funzione requirente e di quella giudicante: accusa e giudice si fondono in un unico organo (il giudice inquisitore, g.i.).	Separazione delle funzioni: la pubblica accusa è esercitata da un organo (il pubblico ministero, PM) diverso da quello che esercita la funzione giudicante (il giudice).
L'iniziativa del processo spetta allo stesso g.i.	L'iniziativa del processo spetta alle parti.
Il g.i. ricerca d'ufficio le prove. L'imputato non ha poteri di ricerca probatoria.	La ricerca delle prove spetta esclusivamente alle parti.
L'imputato è presunto colpevole.	L'imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva.
Il processo si svolge per iscritto.	Prevale il principio di oralità.
Il processo si svolge in segreto.	Il processo è pubblico in ogni momento.

3. IL MODELLO ITALIANO.

Il nostro sistema penale ha elementi dell'uno e dell'altro modello: è pertanto definito tendenzialmente accusatorio.

I suoi caratteri principali sono:

- **separazione delle funzioni:** la magistratura è divisa in due funzioni: requirente (PM) e giudicante (il giudice). La prima ha la funzione dell'accusa, la seconda è un organo terzo ed imparziale che decide circa la responsabilità dell'imputato.
- **obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale:** l'art. 112 Cost. definisce *obbligatorio* l'esercizio dell'azione penale, nel rispetto dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
- **separazione delle fasi:** il procedimento penale è diviso in fasi: indagini preliminari; udienza preliminare; giudizio; esecuzione (v. *infra*).
- **presunzione di non colpevolezza:** ai sensi dell'art. 27 Cost., l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
- **limitata iniziativa probatoria del giudice:** il codice attribuisce al giudice una serie di poteri istruttori, inserendo elementi di matrice inquisitoria come temperamento al carattere accusatorio del processo, al fine di garantire una applicazione imparziale della giustizia.
- **prevalenza del principio di oralità in tutte le fasi del processo:** sono eccezionali i casi in cui si ammette una prova preconstituita, ossia formata fuori dal contraddittorio tra le parti davanti al giudice del dibattimento.
- **pubblicità del processo:** il giudizio si svolge con udienza pubblica, salvi casi di specifiche esigenze (reati sessuali, coinvolgimento di minori nel processo). Nelle indagini preliminari invece prevale la segretezza.

4. IL PROCESSO PENALE ITALIANO.

Il modello seguito dal nostro sistema prevede la netta separazione tra la fase delle **indagini preliminari** (il cui *dominus* è il PM) e il **processo** (vera e propria fase giurisdizionale, caratterizzata dal contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale).